

CisalComunicazione

Federazione Italiana Autonoma - Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni
Rai Aziende Consociate - Società della Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata

COVISIAN SPA

Roma 17-04-2020

MALATTIA E FIS

Come da nostre precedenti comunicazioni, avallate anche da una Nota giunta dalla Camera dei Deputati, avevamo espresso le nostre perplessità in merito all'interpretazione sulle modalità di applicazione della FIS e la sovrascrittura dei periodi di malattia.

Avevamo quindi sottoposto all'INPS apposito quesito e oggi l'Ente ha emesso una nota di chiarimento che di fatto, richiamando l'art. 3, comma 7 e la circolare 130/2017, rimarca e sottolinea quanto da noi già ampiamente esposto.

"La circolare Inps n.47/2020 fa solo un mero richiamo all'enunciato normativo dell'art.3, comma 7, del D.gs n. 148/2015, ai sensi del quale "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista", non evidenziando le varie fattispecie possibili. Pertanto, relativamente all'indennità di malattia, rimane confermato quanto illustrato al punto 2.4.1 della circolare Inps n. 130/2017, che per comodità di consultazione si riporta:


2.4.1 Indennità di malattia

In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;



CisalComunicazione

Federazione Italiana Autonoma - Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni
Rai Aziende Consociate - Società della Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata

COVISIAN SPA

2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).

Chiediamo ora, pertanto, con cortese sollecitudine, che l'azienda dia seguito alla rettifica dei cedolini paga e al pagamento delle differenze retributive.

***Cisal Comunicazione - Call Center
Francesco Rocco Antonaci***